






Provincia di Verona  
**COMUNE DI BONAVIGO**  
Piazza Aquilina Lugo, 26

**FINANZA DI PROGETTO - PROGETTO PRELIMINARE**  
ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BONAVIGO (VR)



ELABORATO N. <b>10</b>		TITOLO ELABORATO: <b>BOZZA DI CONVENZIONE</b>	
DATA: <b>GENNAIO 2016</b>		REVISIONE: <b>(00) - GENNAIO 2016</b>	
REDATTO:  STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA <b>ING. ALBERTO VARINI E ING. MASSIMO VARINI</b> PIAZZA IORDELLO N°11/A 46044 GOITO (MN)  <b>ING. ALBERTO VARINI</b>	VERIFICATO:  <b>AGSM Lighting S.r.l.</b> via Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona  <b>P.I. PAOLO CORSO</b>	APPROVATO:  <b>AGSM Lighting S.r.l.</b> via Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona  <b>ING. ANDREA FERRARESE</b>	

**P.P.**

## BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno duemila \_\_\_\_\_ , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ , nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_  
Ufficiale rogante, Segretario \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (VR), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ (VR) con sede a \_\_\_\_\_ (VR) in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "affidatario";

### PREMESSO CHE:

- AGSM Lighting S.r.l. ha rilevato l'opportunità di incrementare l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di \_\_\_\_\_ e a tal fine, in qualità di promotore, ha predisposto una proposta di Finanza di Progetto così come individuata dal D.Lgs. 106/2006 e s.m.i., come integrato dal decreto Salva-Italia e dal Regolamento dei Contratti Pubblici;
- per il Comune di \_\_\_\_\_ un intervento mirato, tendente all'obiettivo proposto, risulta particolarmente oneroso, in quanto, se da un lato si perviene ad un risultato in linea con l'ottimizzazione degli impianti di illuminazione con un risparmio sui costi di gestione annuale, dall'altro si avrebbe, in assenza della proposta, una continuità del costo del servizio abbinata ad un investimento oggi non sostenibile, aumentando così l'onere complessivo di gestione senza peraltro raggiungere economie di scala possibili per l'affidatario;

- gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di \_\_\_\_\_, sono costituiti da \_\_\_\_\_ apparecchi illuminanti alimentati da \_\_\_\_\_ punti di fornitura di energia elettrica, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali;
- con deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare di Finanza di Progetto "Adeguamento e Gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di \_\_\_\_\_ (VR)" redatto e proposto dal promotore AGSM Lighting S.r.l.;
- in seguito a procedura di gara, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ del comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, la procedura di gara è stata aggiudicata in via provvisoria al sunnominato affidatario;
- Il comune acconsente ed autorizza l'affidatario ad operare gli interventi programmati dalla finanza di progetto sugli impianti di illuminazione pubblica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

Le premesse e tutti gli elaborati costituenti il progetto preliminare sono parte integrante della proposta fatta al comune e della presente convenzione.

#### **ART. 2: oggetto della convenzione**

L'affidatario si impegna a finanziare e realizzare gli interventi previsti negli elaborati costituenti il progetto, oltre a sostenere i costi per la fornitura di energia elettrica e a gestire secondo le modalità previste nell'elaborato "Capitolato Gestionale e dei rapporti contrattuali" gli impianti comunali di illuminazione pubblica oggetto della presente convenzione.

I punti luce oggetto della convenzione sono tutti quelli con funzione di illuminazione pubblica stradale o di aree ad uso pubblico (ad es. giardini pubblici, percorsi pedonali, piazze, monumenti, parcheggi, ecc.) alimentati dai contatori elencati nell'elaborato "Capitolato Gestionale e dei rapporti contrattuali" a cui si rimanda per l'esatta individuazione, per le eccezioni e le precisazioni.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione i consumi di tutti gli altri apparecchi e strumentazioni non direttamente afferenti all'illuminazione pubblica stradale quali impianti semaforici, impianti di sollevamento, telecamere, illuminazione pertinenziale di edifici pubblici, sistemi di illuminazione di impianti sportivi, ecc.

Si sottolinea che la gestione degli impianti di illuminazione riguarderà esclusivamente le componenti poste immediatamente a valle dei contatori di energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia (ove presenti), questi esclusi. Nel caso di forniture di energia elettrica con contratto a forfait (senza la presenza di contatore) la gestione riguarderà gli impianti

a valle della derivazione dalle linee di distribuzione dell'energia elettrica. Nel caso di punti luce alimentati da contatori privati la gestione riguarderà le componenti a valle del misuratore comunale di consumo elettrico o della derivazione dalla linea privata.

Le attività di gestione sono le seguenti:

- censimento degli impianti e catalogazione informatica;
- servizio di accensione e spegnimento;
- mantenimento funzionale degli impianti;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria conservativa;
- interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa;
- pulizie ed ispezioni periodiche;
- gestione dei guasti, malfunzionamenti e danni;
- pronto intervento;
- trattamento materiali di risulta;
- assistenza tecnica ed amministrativa;
- servizio di spostamento impianti su richiesta di privati;
- fornitura di energia elettrica;

Per un'analisi descrittiva di ciascuno dei punti sopra richiamati, in termini di impegno contrattualmente assunto dall'affidatario, si fa espresso rinvio all'elaborato "Capitolato Gestionale e dei rapporti contrattuali".

Il comune si impegna a fornire tutte le autorizzazioni richieste e necessarie per la realizzazione del progetto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

### **ART. 3: proprietà degli impianti**

Gli impianti di illuminazione, consegnati all'affidatario con apposito verbale di avvio del servizio, restano di proprietà dell'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_. Essi costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, ai sensi dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile. E' escluso qualunque corrispettivo dell'affidatario al Comune per la concessione dei beni pubblici costituiti dagli impianti.

L'affidatario è tenuto ad effettuare tutte le attività e lavorazioni necessarie a garantire il regolare esercizio e funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica in gestione, assicurando la conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.

L'affidatario procede alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio comunale, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione all'uso pubblico dei beni di cui all'art. 828 comma 2 del codice civile e secondo quanto stabilito dal progetto e

dalle condizioni di gara.

L'occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento del servizio pubblico in oggetto, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a qualunque titolo a carico dell'affidatario.

L'affidatario potrà comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo restando che le attività comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di gara, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da situazioni di pericolo o comunque dalla necessità di garantire la continuità del servizio.

I beni installati previsti in sede di gara o comunque in altro modo forniti nel prosieguo della gestione, qualora l'investimento venga remunerato, in tutto o in parte, in sede di canone, anche in presenza di un contributo diretto da parte del Comune, resteranno di proprietà dell'affidatario e verranno devoluti gratuitamente al Comune al termine del periodo concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione ad uso pubblico, con ogni conseguenza.

Qualora, tuttavia, nel periodo concessorio ulteriore rispetto a quello utile alla realizzazione dei lavori iniziali previsti in gara, il Comune provveda direttamente e interamente alla copertura di nuove spese d'investimento, la proprietà dei beni relativi risulterà in capo all'Amministrazione.

Quando venga stabilito fra Comune e affidatario, nel prosieguo della gestione ulteriore rispetto alla realizzazione dei lavori iniziali previsti in sede di gara, che l'ammortamento degli investimenti si prolunghi oltre il periodo concessorio, è fatto obbligo all'Amministrazione, al termine dello stesso, di procedere a corrispondere direttamente le quote d'ammortamento residue o a porre a carico dell'affidatario subentrante l'onere di provvedere in merito, ferma restando la devoluzione della proprietà al termine finale del contratto.

L'atto attributivo della facoltà di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprietà dell'affidatario, non è comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., bensì soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. E' comunque da escludersi, durante il periodo concessorio, l'operatività delle norme relative al trasferimento della proprietà tramite l'istituto dell'accessione.

#### **ART. 4: durata della Convenzione**

In base al Piano Economico Finanziario del progetto preliminare ed alla successiva procedura di gara, la durata della convenzione per ottenere il rientro del finanziamento è stata fissata in anni \_\_\_\_\_ (dicansi \_\_\_\_\_) e può essere soggetta a revisione nei casi definiti all'art. 10 che segue.

Il servizio di gestione avrà decorrenza a partire dal verbale di avvio del servizio e della presa in consegna degli impianti, da redigersi in contraddittorio con il comune. L'affidatario dovrà procedere, per quanto possibile, a volturare i contratti di fornitura elettrica a proprio nome entro la

data di presa in consegna degli impianti.

#### **ART. 5: investimento complessivo**

L'investimento complessivo relativo agli interventi iniziali di adeguamento è previsto, come da Piano Economico Finanziario del progetto preliminare e da successiva procedura di gara, in Euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) a carico dell'affidatario, al netto dell'IVA e inclusi oneri per la sicurezza e le spese tecniche di progettazione.

#### **ART. 6: canone di rientro e importo contrattuale**

Il Piano Economico Finanziario del progetto preliminare definisce il canone di rientro del finanziamento anticipato dall'affidatario (di cui all'articolo precedente), e dei costi di gestione annuale degli impianti, rappresentati dalla fornitura di energia elettrica e dalle spese di manutenzione e gestione degli impianti stessi.

Per canone di rientro dell'investimento si intende la quota annua versata dal Comune all'affidatario. L'importo della quota per il primo anno sarà pari a Euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) e a partire dal secondo anno è previsto un incremento determinato con le modalità dell'art. 9. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Eventuali contributi comunali o l'eventuale esecuzione diretta di una parte delle lavorazioni da parte del comune comporteranno la ridefinizione al ribasso del canone di rientro proposto.

L'ottenimento di eventuali ricavi derivanti dal meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (emessi dal Gestore del Mercato Elettrico sulla base delle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) spetteranno all'affidatario senza la necessità di ridefinizione del canone di rientro.

L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) derivante dal prodotto del canone annuo di rientro moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

#### **ART. 7: Pagamenti**

L'affidatario provvederà a fatturare il canone annuo al comune in quote mensili, il quale provvederà a liquidare la quota entro e non oltre 30 gg dalla data di ricevimento al protocollo dell'Ente della fatturazione.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti rispetto ai termini previsti spettano all'affidatario gli interessi legali di mora, senza necessità di avviso di costituzione in mora, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, ed in

particolare nella misura prevista dall'art. 5 e con i termini previsti dall'art. 4. E' fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra è facoltà dell'affidatario, previa diffida ad adempiere al comune e trascorsi trenta giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 8: cessione del canone**

È riconosciuta all'affidatario la facoltà di cedere i crediti maturati a seguito della regolare esecuzione del contratto a soggetti terzi (canone di rientro), secondo le procedure previste dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. E' fatta salva la possibilità del comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni e riserve opponibili al cedente.

#### **ART. 9: aggiornamento del canone**

Il canone di rientro sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a partire dal secondo anno di concessione, per effetto delle variazioni dei costi di produzione legati al trascorrere del tempo, applicando la seguente formula:

$$Ca(i) = Can1 \times I(i) + Camm$$

Dove Can1 rappresenta il canone in € offerto per il primo anno, al netto della quota Camm per ammortamenti ed oneri finanziari che rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, Ca(i), il canone rivalutato al i-esimo anno, I(i) l'indice di rivalutazione relativo al i-esimo anno calcolati nel seguente modo:

$$Camm = 55\% \times Ca(1)$$

$$Can1 = Ca(1) - Camm \text{ (cioè } 45\% \times Ca(1))$$

$$I(i) = 70\% \times (PmAU(i) : PmAU(1)) + 30\% \times (FOI(i) : FOI(1))$$

Dove PmAU(i) è l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato dall'Acquirente Unico su indicazioni dell'AEEG delle forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica (potenza impegnata 10kW) consumo 50.000 kWh annui, pubblicato dall'Acquirente Unico ([www.acquirente.unico.it](http://www.acquirente.unico.it)), PmAU(1) è lo stesso valore ma determinato con riferimento allo stesso trimestre del PmAU(i) dell'anno di inizio di pagamento del canone di rientro, FOI(i) è la media mobile sugli ultimi 3 mesi dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi pubblicato da ISTAT con riferimento l'anno i-esimo, FOI(1) è lo stesso valore ma determinato con riferimento agli stessi 3 mesi dell'anno di inizio di pagamento del canone di rientro.

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare. Il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni dei prezzi intervenute dal mese precedente di inizio di pagamento del canone di rientro fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora una o più componenti delle precedenti formule non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere sostituite con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Nel caso che nel corso della durata di convenzione vengano a mancare le pubblicazioni dei dati

statistici del coefficiente PmAU o del FOI, essi dovranno essere sostituiti, di comune accordo tra le parti, con prezzi statistici di analoga valenza. Per quanto riguarda il PmAU esso andrà sostituito in prima battuta con l'ultima media annuale disponibile del valore PUN mensile monorario medio del Mercato del Giorno Prima pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

#### **ART. 10: rimodulazione del canone**

La rimodulazione del canone può avvenire per:

- a - finanziamenti/contributi ottenuti dal comune sul progetto dell'affidatario da parte di soggetti pubblici o privati; questa sarà definita automaticamente in rapporto al PEF allegato e ai calcoli finanziari ivi evidenziati in rapporto all'ammortamento del finanziamento oggetto della presente convenzione;
- b - Eventuali contributi comunali o eventuale esecuzione diretta di una parte delle lavorazioni da parte del comune.
- c - variazione dell'importo per inserimento in convenzione di nuovi impianti di illuminazione. Il comune ha la facoltà introdurre nuovi punti luce all'interno della convenzione (passaggio all'affidatario degli oneri di gestione, manutenzione e dei consumi) facendone espressa richiesta all'affidatario.

A tal fine il canone annuo dovrà essere rimodulato aggiungendo l'importo scaturito dalla seguente formula e individuato dalla sigla A:

$$A = (\text{Can1} : \text{Ceac1}) \times I(i) \times \text{Cea}(i)$$

Dove Can1 rappresenta il canone offerto per il primo anno in €, al netto della quota per ammortamenti ed oneri finanziari, Ceac1 il consumo energetico annuale complessivo in kWh rilevato durante le operazioni di censimento (351.703 kWh), I(i) il coefficiente di rivalutazione calcolato al momento della richiesta di inserimento dei nuovi punti luce con la procedura di cui all'art. 9, Cea(i) il consumo energetico annuo in kWh del punto luce da introdurre.

Nel caso di punti luce a scarica Cea(i) sarà calcolato nel seguente modo:

$$\text{Cea}(i) = P_n \times \text{Cr}(\text{scarica})$$

Dove P<sub>n</sub> è la potenza nominale dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica e Cr(Scarica) è un coefficiente statistico che tiene conto delle perdite di carico, della regolazione del flusso luminoso e delle ore annue di accensione notturna. Cr(Scarica) è convenzionalmente assunto pari a 3880h in caso di regolazione di flusso luminoso e pari a 4850h nel caso non vi sia regolazione.

Nel caso di punti luce a LED Cea(i) sarà calcolato nel seguente modo:

$$\text{Cea}(i) = P \times \text{Cr}(\text{led}) \times H$$

Dove P è la potenza dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica (non la potenza del modulo led) e Cr(led) è un coefficiente statistico che tiene conto della regolazione del flusso luminoso e delle ore annue di accensione notturna. Cr(led) è convenzionalmente assunto pari a 3485h in caso di regolazione di flusso luminoso (dimmerazione) e pari a 4200h nel caso non vi



sia regolazione.

La medesima formula verrà utilizzata per la diminuzione del canone per la definitiva eliminazione di punti luce esistenti.

d - Diversamente dai valori individuati nel progetto, il Comune può disporre ulteriori riduzioni dell'intensità del flusso luminoso o lo spegnimento di punti luce, sia in funzione delle ore della notte che in forma continuativa. Il risparmio energetico conseguito dalla riduzione o dallo spegnimento dei punti luce andrà a ridurre il canone annuo secondo la formula:

$$\text{Kwh risparmiati} \times \text{l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato dall'acquirente unico su indicazione dell' AEEG delle forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica (potenza impegnata 10 kW, consumo 50.000 kWh annui) pubblicato dall'Acquirente Unico (www.acquirente unico.it).}$$

L'Amministrazione Comunale dovrà autorizzare in forma scritta l'affidatario ad effettuare le eventuali modifiche, riduzioni di intensità del flusso luminoso, spegnimenti parziali o continuativi che ritenesse necessari.

#### **ART. 11: Interventi e servizi extra convenzione**

Nel caso che il comune richiedesse lavorazioni ed interventi extra contrattuali (ad esempio installazione di nuovi punti luce) questi verranno preventivati sulla scorta del Prezzario regionale delle opere pubbliche del Veneto, scontato del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara pari al \_\_\_\_%.

Rimane inteso che sussiste la piena libertà del Comune di rivolgersi ad altri soggetti con lo stesso convenzionati o a terzi non sussistendo alcuna privativa a favore dell'affidatario.

#### **ART. 12: cauzioni, garanzie e obblighi assicurativi**

A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo dell'investimento offerto in sede di gara (importo lavori iniziali di adeguamento) o del 5% se in possesso di certificazione di qualità, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_.

A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 153 comma 13 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio (o del 5% se in possesso della certificazione di qualità), mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_. E' ammissibile una fidejussione di

durata inferiore a quella della convenzione, a condizione che sia presente l'impegno da parte del contraente a provvedere al rinnovo della fideiussione almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il comune da ogni responsabilità al riguardo. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

L'affidatario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo dei lavori da eseguire di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), ripartito come da elaborati della procedura di gara e elaborati progettuali;

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) corrispondente al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

L'affidatario non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o interruzioni di servizi non direttamente imputabili a proprie inadempienze nella gestione del servizio o nell'esecuzione degli interventi oggetto di contratto.

L'affidatario si farà inoltre carico dei ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente sui soggetti che hanno causato il danno.

#### **ART. 13: subappalto**

Previa autorizzazione del comune e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa e dagli elaborati progettuali.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché degli elaborati progettuali.

#### **ART. 14: monitoraggio e controllo - risoluzione e recesso**

Al monitoraggio e controllo della realizzazione del progetto proposto e nei casi di risoluzione e recesso, si applicano le norme previste dalla legge.

In particolare il comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) ogni altra causa prevista dagli elaborati progettuali.

Il comune risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e il comune è tenuto, nei casi di cessazione anticipata del rapporto, al pagamento all'affidatario della quota parte dei servizi erogati fino a quel momento e dei lavori di adeguamento eseguiti.

Qualora il rapporto contrattuale sia risolto per inadempimento del soggetto affidante ovvero quest'ultimo revochi il contratto per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati all'affidatario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire - dedotto l'ammontare complessivo dell'importo presunto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica - valutata sulla base del piano economico-finanziario.

L'eventuale esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a 150 giorni e previo pagamento all'affidatario di spese, indennizzi e penali nelle misure di legge.

#### **ART. 15: Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione disciplinati dagli art. 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 16: controversie**

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione da effettuarsi nella sede e con le modalità definite dal comune e dal suo regolamento per i Contratti pubblici, entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Verona.

#### **ART. 17: tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'affidatario si impegna alla scrupolosa osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., ed in particolare a quanto previsto dall'art. 3.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto a favore dell'affidatario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati. Ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **ART. 18: adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

Il personale dell'affidatario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'affidatario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**ART. 19: legge applicabile**

La legge applicabile alla presente convenzione è quella riguardante il project financing previsto nel D.Lgs. 106/2006 e s.m.i. come integrato dal recente decreto Salva-Italia e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, e in carenza, dal Codice Civile.

**ART. 20: spese contrattuali**

La presente convenzione verrà registrata e rogata a cura del Segretario Generale dell'Ente e le relative spese saranno a carico dell'affidatario.

L'amministrazione comunale e l'affidatario dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante del comune

L'affidatario

L'Ufficiale rogante